



**“Consiglio regionale della Campania”**

XII LEGISLATURA

---

**PROPOSTA DI LEGGE**

**N. REGISTRO GENERALE 34 del 03/06/2026**

---

**DISPOSIZIONI PER LA STRUTTURAZIONE E LO SVILUPPO DELLA FILIERA DELLA SELVAGGINA, LA VALORIZZAZIONE DELLE PRODUZIONI TIPICHE DELLE AREE INTERNE E IL CONTENIMENTO DELLA SPECIE CINGHIALE ( SUS SCROFA)**

---

*Proponenti: Pellegrino Mastella*



## **CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA**

### **PROPOSTA DI LEGGE**

**“Disposizioni per la strutturazione e lo sviluppo della filiera della selvaggina, la valorizzazione delle produzioni tipiche delle aree interne e il contenimento della specie cinghiale (*Sus scrofa*)”**

### **XII LEGISLATURA**

**A iniziativa del consigliere regionale Pellegrino Mastella**

### **INDICE**

- Art. 1** – Oggetto e finalità
- Art. 2** – Definizione e ambito della filiera
- Art. 3** – Programmazione e coordinamento regionale
- Art. 4** – Ruolo dei selecontrollori e conferimento della selvaggina
- Art. 5** – Sistema di tracciabilità e qualificazione della materia prima
- Art. 6** – Integrazione con i piani di controllo della fauna
- Art. 7** – Sostegno alla realizzazione e al potenziamento delle strutture
- Art. 8** – Sostegno alla filiera e integrazione con strumenti di programmazione
- Art. 9** – Sicurezza sanitaria e tracciabilità
- Art. 10** – Valorizzazione delle aree interne e promozione della cucina tipica
- Art. 11** – Marchio regionale di qualità della carne di selvaggina
- Art. 12** – Integrazione con la filiera della ristorazione e del turismo (Ho.Re.Ca.)
- Art. 13** – Integrazione con le politiche di contenimento della fauna
- Art. 14** – Disposizioni finanziarie
- Art. 15** – Clausola valutativa
- Art. 16** – Entrata in vigore



## **CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA**

### **Art. 1 (Oggetto e finalità)**

1. La Regione Campania, nel rispetto della normativa europea e nazionale vigente in materia di sicurezza alimentare, tutela della fauna selvatica e sviluppo rurale, promuove la strutturazione, il consolidamento e lo sviluppo della filiera della selvaggina, con particolare riferimento alla specie cinghiale (*Sus scrofa*), quale strumento integrato di gestione del territorio, volto: a) alla salvaguardia delle attività d'impresa delle aziende agricole, zootecniche e agroalimentari; b) alla prevenzione e alla riduzione dei rischi per la sicurezza stradale; c) alla conservazione della biodiversità e degli habitat; d) al sostegno e alla valorizzazione delle aree interne.
2. La presente legge è finalizzata a coniugare le esigenze di contenimento della fauna selvatica con la creazione di un sistema economico organizzato, fondato sulla raccolta, lavorazione, trasformazione e commercializzazione delle carni di selvaggina, nonché sulla loro valorizzazione nell'ambito delle tradizioni gastronomiche locali.

### **Art. 2 (Definizione e ambito della filiera)**

1. Ai fini della presente legge, la filiera della selvaggina comprende l'insieme coordinato delle attività di prelievo, conferimento, raccolta, lavorazione, trasformazione, distribuzione e commercializzazione delle carni derivanti dalla fauna selvatica, svolte nel rispetto delle normative vigenti.
2. La Regione riconosce la filiera della selvaggina quale settore strategico per lo sviluppo delle economie rurali quale strumento integrato di gestione del territorio volto alla salvaguardia delle attività di impresa delle aziende agricole e zootecniche e agroalimentari nonché alla prevenzione e riduzione dei rischi legati alla sicurezza stradale, conservazione della biodiversità salvaguardia degli habitat e sostegno e valorizzazione delle aree interne per la valorizzazione delle produzioni tipiche del territorio.

### **Art. 3 (Programmazione e coordinamento regionale)**

1. La Regione esercita funzioni di indirizzo, coordinamento e programmazione della filiera della selvaggina, assicurando l'integrazione tra le politiche agricole, faunistiche, sanitarie e di promozione e sviluppo territoriale.
2. Nell'ambito degli strumenti di programmazione regionale, sono individuate le aree prioritarie di intervento, con particolare riferimento ai territori caratterizzati da maggiore presenza della specie cinghiale e da elevata incidenza dei danni alle colture agricole.

### **Art. 4 (Ruolo dei selecontrollori e conferimento della selvaggina)**

1. La Regione Campania riconosce il ruolo strategico dell'azioni di selecontrollo, eseguite mediante soggetti formati e abilitati nell'ambito delle attività di gestione e controllo della fauna selvatica, quali primi operatori della filiera della selvaggina.
2. Al fine di garantire la qualità, la sicurezza sanitaria e la tracciabilità delle carni di selvaggina, la Regione promuove l'integrazione stabile dei selecontrollori nella filiera produttiva, favorendo il conferimento delle carcasse abbattute presso i centri di raccolta e i centri di lavorazione della selvaggina preventivamente individuati e autorizzati.



## **CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA**

3. In attuazione delle finalità di cui alla presente legge, la Regione attraverso gli Uffici competenti o mediante l'utilizzo dei Centri di Referenza ad essa collegati, con propri atti amministrativi, promuove le modalità organizzative e operative che assicurino il conferimento della selvaggina nell'ambito della filiera regionale, prevedendo forme di priorità, indirizzo e regolazione dei flussi della materia prima derivante dalle attività di controllo.
4. La Regione promuove altresì forme di accordo e cooperazione tra selecontrollori, ambiti territoriali di caccia e operatori economici della filiera, al fine di garantire continuità nell'approvvigionamento e qualità del prodotto.

### **Art. 5 (Sistema di tracciabilità e qualificazione della materia prima)**

1. La Regione Campania promuove l'adozione di un sistema regionale di tracciabilità della selvaggina, finalizzato a garantire la rintracciabilità della materia prima lungo tutte le fasi della filiera, a partire dal momento dell'abbattimento.
2. A tal fine, sono individuate procedure uniformi per la registrazione dei capi abbattuti, il controllo sanitario e il conferimento ai centri autorizzati per la successiva lavorazione, anche mediante strumenti digitali.

### **Art. 6 (Integrazione con i piani di controllo della fauna)**

1. La Regione assicura il coordinamento tra le attività di controllo della specie cinghiale e la filiera della selvaggina, favorendo l'integrazione tra le politiche faunistiche e quelle di sviluppo economico.
2. Nell'ambito dei piani di controllo, sono previste modalità operative per il conferimento della selvaggina abbattuta ai centri autorizzati di lavorazione selvaggina.
3. La partecipazione dei selecontrollori alla filiera costituisce elemento valutabile ai fini della programmazione delle attività di controllo e dell'accesso alle opportunità formative e organizzative promosse dalla Regione.

### **Art. 7 (Sostegno alla realizzazione e al potenziamento delle strutture)**

1. La Regione, nell'ambito delle finalità di valorizzazione e razionalizzazione della filiera della selvaggina, promuove il monitoraggio, la ricognizione e la messa a sistema dei centri di raccolta e dei centri di lavorazione della selvaggina già operanti sul territorio, al fine di verificarne il funzionamento, il livello di adeguamento agli standard vigenti e le esigenze di potenziamento.
2. A tal fine, la Regione favorisce interventi di adeguamento e potenziamento delle strutture esistenti, anche mediante strumenti di coordinamento e integrazione funzionale, volti a garantire l'efficienza della filiera e l'interoperabilità tra i soggetti coinvolti.
3. La Giunta regionale potrà valutare il sostegno alla realizzazione di nuove strutture, sempre nel rispetto della normativa vigente e nel quadro della razionalizzazione della filiera.

### **Art. 8 (Sostegno alla filiera e integrazione con strumenti di programmazione)**

1. La Regione promuove lo sviluppo della filiera della selvaggina attraverso il coordinamento con gli strumenti di programmazione regionale, nazionale ed europea,



## **CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA**

finalizzati al sostegno delle filiere agroalimentari, della cooperazione tra operatori e della valorizzazione delle produzioni locali.

### **Art. 9 (Sicurezza sanitaria e tracciabilità)**

1. Le attività della filiera sono svolte nel pieno rispetto della normativa europea e nazionale in materia di igiene e sicurezza alimentare.
2. La Regione garantisce l'adozione di sistemi di tracciabilità lungo tutte le fasi della filiera, al fine di assicurare la qualità e la sicurezza delle carni di selvaggina destinate al consumo umano.

### **Art. 10 (Valorizzazione delle aree interne e promozione della cucina tipica)**

1. La Regione Campania promuove la valorizzazione delle aree interne attraverso lo sviluppo della filiera della selvaggina, sostenendo iniziative finalizzate alla diffusione della cucina tipica basata sull'utilizzo delle carni di selvaggina provenienti da filiere certificate e tracciate.
2. In tale ambito, la Regione favorisce il collegamento tra selecontrollori, centri di lavorazione, operatori della ristorazione e imprese turistiche, al fine di costruire un sistema integrato capace di valorizzare le tradizioni gastronomiche locali e rafforzare l'attrattività dei territori.
3. Sono promosse iniziative di qualificazione dell'offerta enogastronomica, anche mediante il riconoscimento di marchi, disciplinari o sistemi di certificazione che garantiscano l'origine e la qualità del prodotto.

### **Art. 11 (Marchio regionale di qualità della carne di selvaggina)**

1. La Regione Campania, nell'ambito delle politiche di riordino e valorizzazione della filiera della selvaggina, promuove il riconoscimento e la diffusione delle carni di selvaggina provenienti dalla filiera regionale tracciata e certificata, con particolare riferimento alla specie cinghiale (*Sus scrofa*).
2. A tal fine, la Regione promuove, prioritariamente nei capoluoghi di provincia, iniziative di promozione e valorizzazione del consumo delle carni di selvaggina, favorendone la presenza nei circuiti della ristorazione e della distribuzione.
3. Le azioni di cui al presente articolo sono finalizzate a rafforzare la riconoscibilità del prodotto, a garantirne la qualità, la sicurezza e la tracciabilità, nonché a valorizzarne il legame con il territorio e la sostenibilità ambientale.
4. La Regione, attraverso gli uffici competenti, predispone le modalità attuative degli interventi, assicurando il coordinamento delle iniziative e il coinvolgimento degli operatori della filiera.

### **Art. 12 (Integrazione con la filiera della ristorazione e del turismo (Ho.Re.Ca.))**

1. La Regione Campania promuove l'integrazione tra la filiera della selvaggina e il sistema della ristorazione, dell'ospitalità e del turismo, quale leva strategica per la valorizzazione delle aree interne e delle produzioni tipiche.
2. A tal fine, la Regione favorisce la stipula di accordi, protocolli e forme di collaborazione tra i soggetti della filiera della selvaggina e gli operatori del settore Ho.Re.Ca., con particolare riferimento agli esercizi di ristorazione operanti nei territori rurali e nelle aree interne.



## **CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA**

3. Nell'ambito di tali iniziative, la Regione sostiene la diffusione di menù e percorsi enogastronomici basati sull'utilizzo di carni di selvaggina provenienti dalla filiera regionale, promuovendo il legame tra prodotto, territorio e tradizione culinaria.
4. Le iniziative di cui al presente articolo sono coordinate con le politiche regionali in materia di turismo, agricoltura e sviluppo locale, al fine di rafforzare l'attrattività dei territori e sostenere lo sviluppo economico delle comunità locali.

### **Art. 13 (Integrazione con le politiche di contenimento della fauna)**

1. La filiera della selvaggina è parte integrante delle politiche regionali di contenimento della specie cinghiale.
2. La Regione promuove il coordinamento tra le attività di controllo faunistico e la filiera produttiva, al fine di massimizzare l'efficacia degli interventi e ridurre gli impatti negativi sul territorio.

### **Art. 14 (Disposizioni finanziarie)**

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte mediante le risorse stanziare nel bilancio regionale, nonché mediante l'utilizzo di fondi nazionali ed europei destinati allo sviluppo rurale e alle filiere agroalimentari.

### **Art. 15 (Clausola valutativa)**

1. Il Consiglio regionale esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e ne valuta i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi di sviluppo della filiera della selvaggina, di valorizzazione delle aree interne e di contenimento della specie cinghiale.
2. A tal fine, la Giunta regionale trasmette al Consiglio, con cadenza annuale, una relazione sullo stato di attuazione della legge, contenente informazioni e dati aggiornati in merito all'andamento della filiera, al numero e alla distribuzione dei centri di raccolta e dei centri di lavorazione della selvaggina attivati sul territorio regionale, nonché ai livelli di conferimento della selvaggina da parte dei selecontrollori.
3. La relazione dà conto, altresì, degli effetti prodotti dalla legge in termini di riduzione dei danni alle colture agricole, sviluppo economico delle aree interne, diffusione della filiera della ristorazione collegata alla carne di selvaggina e utilizzo del marchio regionale di qualità.
4. La Giunta regionale evidenzia, inoltre, le eventuali criticità riscontrate nell'attuazione della legge e le misure adottate o da adottare per il loro superamento, anche al fine di migliorare l'efficacia degli interventi.
5. Il Consiglio regionale, sulla base della relazione trasmessa, può formulare indirizzi e proposte per l'aggiornamento e il miglioramento delle politiche regionali in materia

### **Art. 16 (Entrata in vigore)**

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

Il consigliere regionale  
Avv. Pellegrino Mastella